

conoscere il diritto è un diritto

# fronte      verso®

**Perché Fronte/Verso?** Il linguaggio specialistico è un codice a volte complicato da decifrare per i non addetti ai lavori. Sembra inevitabile che il linguaggio debba essere complesso perché complesso è il contenuto che esprime e tuttavia desideriamo dimostrare, a partire dalle sentenze, che è possibile farsi comprendere utilizzando un linguaggio accessibile senza rinunciare al rigore e alla completezza dei concetti ivi espressi.

Riportiamo in **VERSO**, sulla destra, il testo della sentenza nel rituale linguaggio giuridico dell'estensore per chi abbia interesse a leggerla nella sua forma originaria e a sinistra, a **FRONTE**, riscriviamo la sentenza con un linguaggio comprensibile a tutti, sperando di riuscire nella sfida di contribuire all'accessibilità del diritto, alla semplificazione del linguaggio e alla comunicazione responsabile.

**Fronte Verso** nasce da un'idea di Ileana Alesso e di Gianni Clocchiatti, al progetto oggi partecipa un network di professionisti e di esperti.

**Newsletter di [www.studiolegalealesso.it](http://www.studiolegalealesso.it)  
a cura di Avv. Ileana Alesso e di Avv. Maurizia Borea**

**A questo numero hanno collaborato:  
Avv. Romina Guglielmetti, Dott.ssa Chiarina Urbano, Avv. Roberta Roselli,  
Avv. Elisabetta Silva, Avv. Antonella Dario, Dott.ssa Janice Parker,  
Dott. Luca Brambilla, Avv. Giovanni Motta, Avv. Maria Pistorio**

**Art direction: Eticrea  
Web design: Irene Cassola  
Redazione: Ottavia Magoni**

---

**Anno IV, n. 11, indice newsletter novembre 2016:**

1) **Stalking.** Per la Cassazione il divieto di avvicinamento a luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, e l'obbligo di mantenersi a distanza dalla stessa, è generico e indeterminato e limita eccessivamente la libertà dello stalker.

2) **Quando, come e perché è possibile promuovere una Class Action nei confronti della pubblica amministrazione e dei concessionari dei pubblici servizi.**

3) **Coppie di fatto e omosessuali.** Dopo otto anni due donne si separano e la madre biologica non riconosce all'altra il ruolo di genitore. La Corte Costituzionale ribadisce che, nel superiore interesse del minore, i figli devono poter intrattenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe.

4) **Pianificazione urbanistica ed edilizia.** I lavori devono tassativamente iniziare entro l'anno dal rilascio del permesso di costruire altrimenti il permesso decade. Le opere devono consistere in un concreto e reale inizio dei lavori e non possono ridursi alla semplice preparazione del cantiere (pulizia, sbancamenti, e così via).

5) **Contratti di telefonia.** Il contratto è nullo quando è generico e non contiene l'indicazione del servizio offerto e del corrispettivo da pagare. La conseguente disattivazione della linea telefonica è quindi illecita e determina il diritto al risarcimento del danno.

**1) Stalking.** Per la Cassazione il divieto di avvicinamento a luoghi abitualmente frequentati dalla vittima e l'obbligo di mantenersi a distanza dalla stessa, è generico e indeterminato e limita eccessivamente la libertà dello stalker.

Una signora di Treviso, dopo aver subito una serie di atti molesti, messaggi, telefonate ingiuriose, pedinamenti e aggressione fisica, denuncia il suo persecutore.

Il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Treviso impone all'uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla signora nella sua cittadina nonché in due comuni limitrofi.

**1) Stalking.** Per la Cassazione il divieto di avvicinamento a luoghi abitualmente frequentati dalla vittima e l'obbligo di mantenersi a distanza dalla stessa, è generico e indeterminato e limita eccessivamente la libertà dello stalker.

**Corte di Cassazione, Sezione V Penale, 6 febbraio 2015, n. 5664.**

*" ...." 1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Treviso, con ordinanza confermata dal Tribunale del riesame di Venezia, ha applicato a ... la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da ... , nonché ai comuni di (...) e (...) ,siccome indagato per atti*

L'uomo dapprima si rivolge al Tribunale del riesame di Venezia che conferma l'ordinanza del giudice di Treviso e poi ricorre in Cassazione sostenendo in particolare la genericità del divieto applicato poiché, a suo parere, il non avvicinarsi "ai luoghi frequentati" dalla donna è troppo generico e limita eccessivamente la sua libertà di movimento.

La Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso in riferimento alla indeterminatezza del divieto e annulla l'ordinanza del Tribunale.

In particolare, la Cassazione afferma che:

- la norma introdotta nel 2009 contro gli atti persecutori prevede una nuova misura cautelare cioè il divieto di avvicinamento a luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nonché, l'obbligo di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla vittima;

- anche tra i giudici della Cassazione c'è contrasto su tale divieto affinché le esigenze di cautela siano conciliabili con i diritti della persona cui tali misure sono imposte per due ragioni: la limitazione della libertà di movimento deve limitarsi allo stretto necessario; la misura cautelare deve essere adeguatamente determinata;

- spetta al giudice quindi dare alla misura contenuti specifici e adeguati agli obiettivi e renderla sufficientemente determinata, individuando

*persecutori, lesioni personali e violazione di domicilio.*

*Il Tribunale ha ritenuto sussistente il quadro di gravità indiziaria sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa - che ha riferito di una serie continuativa di atti molesti, costituiti da messaggi e telefonate ingiuriose e minacciose, di pedinamenti e appostamenti, oltre che, infine, di aggressione fisica - e di vari testimoni, che sono stati spettatori di una selvaggia aggressione perpetrata in danno della donna.*

*2.0. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'indagato, l'avv. ..., il quale, con un primo motivo, lamenta una violazione del diritto di difesa, derivante dal fatto che l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari fa riferimento al reato di cui all'art. 612 cod. pen. e non a quello di cui all'art. 612-bis cod. pen..*

*Con altro motivo si duole della violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., oltre che di un vizio di motivazione, per essere stato inferito il pericolo di reiterazione criminosa dal carattere stesso dei reati contestati e dai precedenti penali dell'indagato, non attinenti agli specifici fatti oggetto di contestazione, e nonostante il... successivamente all'aggressione del 22-6-2014, non abbia più voluto incontrare la persona offesa.*

anche il luogo in cui l'autore del reato non si deve avvicinare;

- tale previsione soddisfa inoltre un'esigenza pratica, l'obbligato deve conoscere quali sono i luoghi da evitare per rispettare la misura soddisfacendo anche un'esigenza di giustizia assicurando alla vittima la certezza di uno spazio sicuro;

- il giudice inoltre deve stabilire, in base ai concreti comportamenti invasivi del persecutore, se questo deve mantenersi lontano da luoghi determinati o se deve tenersi lontano tout court dalla persona offesa e se tale limitazione deve affiancarsi anche al divieto di comunicare con qualsivoglia mezzo.

La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che la misura applicata fosse troppo generica in quanto prescrivendo di non avvicinarsi "ai luoghi frequentati" dalla signora di Treviso, non li indicava specificatamente.

**2) Quando, come e perché è possibile promuovere una Class Action nei confronti della pubblica amministrazione e dei concessionari dei pubblici servizi.**

Un gruppo di tassisti, titolari di licenze anche per il noleggio con conducente, ricorrono al T.A.R. Sicilia contro la Regione Sicilia per ottenere, come previsto da una legge regionale, l'integrale versamento del

*Col terzo motivo contesta la sussistenza del reato di cui all'art. 612/bis cod. pen., dal momento che la ..., nella denuncia sporta il 23/6/2014, non aveva proposto querela e aveva, nelle sommarie informazioni del 7/7/2014, dichiarato di non aver avuto modo di incontrare di persona ... Il ricorrente conferma che, successivamente al 22/6/2014, furono inviati altri messaggi alla persona offesa, ma esclude che ... abbia agito con l'intenzione di recare ansia o disturbo alla ...*

*Con un quarto ed ultimo motivo si duole della indeterminatezza della misura.*

*Considerato in diritto*

*Il ricorso è fondato limitatamente all'ultimo motivo proposto.*

*1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Sebbene il provvedimento del Giudice ... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

**2) Quando, come e perché è possibile promuovere una Class Action nei confronti della pubblica amministrazione e dei concessionari dei pubblici servizi.**

**TAR Sicilia, Palermo, Sezione III, 15 settembre 2016, n. 2175.**

*"...I - Con il ricorso indicato in epigrafe, gli istanti, premesso di essere titolari di licenza per il*

contributo per le spese di gestione che era stato a suo tempo corrisposto solo parzialmente.

Il T.A.R. verifica innanzitutto se i ricorrenti sono legittimati nel proporre il giudizio e quindi fornisce una ricostruzione dell'istituto della azione collettiva, nota come class action.

A questo proposito il T.A.R. evidenzia che la class action è una particolare azione legale che può essere intrapresa da uno o più soggetti – membri di una categoria di cittadini, consumatori o utenti – allo scopo di risolvere una questione comune ottenendo una pronuncia efficace anche per gli altri soggetti che si trovino nella medesima posizione giuridica.

Tale azione era originariamente prevista nel nostro ordinamento che ne prevedeva l'impiego solo nei confronti di soggetti privati e non verso la Pubblica Amministrazione.

Successivamente si è estesa la possibilità di ricorrere alla class action anche nei confronti della Pubblica Amministrazione nonché e dei concessionari di pubblici servizi allo scopo di tutelare interessi lesi: a) dalla violazione di termini o dalla mancata emissione di atti amministrativi entro un termine stabilito; b) dalla violazione degli obblighi contenuti nella carta dei servizi; c) dalla violazione di standard qualitativi ed economici; d) dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori.

*servizio di taxi o autorizzazione per il noleggio con conducente in servizio di piazza e di rappresentare una categoria di soggetti titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei in quanto, al fine di poter svolgere correttamente ed adeguatamente il servizio pubblico di trasporto, godono di un contributo annuale regionale da erogarsi proprio a sostegno delle spese di gestione di tale servizio pubblico, ricorrono ai sensi e per gli effetti dell'art.1 del d.lgs. n. 198/2009.*

*Orbene, con il ricorso in esame, gli istanti espongono che il legislatore siciliano, in virtù dell'art.5 della l. n.29 del 1996 e s.m.i. (successivamente modificato dall'art. 27 comma 12 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19,) ha prescritto che " la Regione sostiene l'attività di servizio pubblico di trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato forfettariamente nella misura annua di 1.238 euro ed è pagato in unica soluzione".*

*La legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010 all'art. 74 ha previsto la spesa di 5.200 migliaia di euro per l'esercizio 2010 da destinare all'erogazione dei contributi relativi agli anni 2006-09 in ragione di 1.300 per ogni annualità.*

Sulla base di tali principi il T.A.R. dichiara inammissibile il ricorso presentato dai tassisti per i seguenti motivi:

-la controversia non riguarda l'inerzia dell'Amministrazione nell'emanazione di un atto, così come richiesto dalla disciplina della class action, ma concerne una pretesa patrimoniale avanzata dai titolari delle licenze che svolgono il servizio di taxi o auto con conducente che solo in via indiretta ha effetti sul regolare svolgimento del servizio;

-i ricorrenti non sono privati-utenti-cittadini;

-i ricorrenti dovevano ricorrere al giudice civile e non a quello amministrativo poiché la controversia riguarda solo questioni patrimoniali.

**3) Coppie di fatto e omosessuali. Dopo otto anni due donne si separano e la madre biologica non riconosce all'altra il ruolo di genitore. La Corte Costituzionale ribadisce che, nel superiore interesse del minore, i figli devono poter intrattenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe.**

Viene chiesto alla Corte costituzionale di stabilire se una recente norma introdotta nel 2014 sia o meno contraria alla Costituzione. Tale norma stabilisce il diritto del figlio minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori,

*In attuazione delle citate disposizioni normative regionali, nonché del D.D.G. n. 1084 del 14 giugno 2010, emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti - con il quale sono stati approvati i criteri concernenti le modalità di presentazione dell'istanza di contributo per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 - la Regione ha provveduto ad erogare ai tassisti aventi diritto soltanto il 38% delle predette quattro annualità dovute (pari ciascuna a 1.300 migliaia di euro) mentre, per l'anno 2010, nessun contributo è stato versato; nell'anno 2012, con ... per la sentenza integrale [cliccare qui](#).*

**3) Coppie di fatto e omosessuali. Dopo otto anni due donne si separano e la madre biologica non riconosce all'altra il ruolo di genitore. La Corte Costituzionale ribadisce che, nel superiore interesse del minore, i figli devono poter intrattenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe.**

**Corte Costituzionale, 20 ottobre 2016, n. 225.**

*"Nel corso di un procedimento di volontaria giurisdizione, promosso, ex art. 737 del codice di procedura civile, dalla*



con i nonni ed i parenti in genere e di ricevere da loro cura, educazione, istruzione e assistenza.

La ragione del dubbio nasce dal fatto che la norma si riferisce ai genitori, e non menziona le nuove figure che nell'attuale contesto sociale possono svolgere un ruolo significativo nella vita di un bambino, come il partner della propria madre o del proprio padre, anche omosessuali, quando la relazione finisca.

Nel caso in esame due donne intraprendono un procedimento di fecondazione eterologa da cui nascono due bambini. Dopo otto anni di relazione le due si lasciano e la madre biologica non intende riconoscere alla propria ex lo stesso suo ruolo di genitore.

L'ex partner della madre biologica si rivolge al Giudice che propone la questione di legittimità costituzionale.

La Corte accoglie il ricorso e chiarisce che:

- La norma viola sicuramente la Costituzione, che garantisce le "formazioni sociali", perché, ormai tra esse va inclusa la famiglia di fatto;

- inoltre viola la Costituzione perché introduce una discriminazione tra figli nati da una coppia etero e figli nati all'interno di una coppia omosessuale;

- infine viola la Costituzione in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, che prevede l'obbligo di riconoscere il diritto del fanciullo

*ricorrente... per ottenere « – nell'interesse superiore dei minori ... e ...–un provvedimento volto a statuire tempi e modalità di frequentazione tra la stessa e i due bambini, figli della ex compagna .... con la quale aveva avuto una relazione sentimentale, durata otto anni, nel corso della quale la ... aveva avviato –con il sostegno morale ed economico della ... – un processo di procreazione assistita di tipo eterologo, conclusosi con la gravidanza e la nascita dei due gemelli, accuditi e cresciuti da entrambe le donne», la Corte d'appello di Palermo, adita in sede di reclamo proposto dalla madre biologica avverso il decreto del Tribunale di Palermo (con il quale, esclusa la legittimazione attiva della ..., erano state comunque accolte le istanze della medesima, fatte proprie dal pubblico ministero intervenuto in causa), ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata ed ha perciò sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, «questione di legittimità costituzionale dell'art. 337 ter codice civile, introdotto dall'art. 55 D.lgs. n. 154/2013, nella parte in cui –in violazione degli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, comma primo (sub specie in violazione dell'art. 8 CEDU, quale norma interposta), della Costituzione – non consente al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all'interesse del minore conservare rapporti significativi con l'ex partner del*

e dei genitori, così come di altri soggetti uniti al bambino da vincoli di fatto, di mantenere rapporti stabili pure in caso di crisi della coppia (anche omosessuale), tenendo sempre presente il superiore interesse del minore;

- in precedenza, il Giudice ha avuto modo di verificare con una perizia che i due bambini riconoscono la ex partner della madre biologica come una seconda mamma: ne consegue che impedire loro di avere con lei rapporti stabili potrebbe essere dannoso per i minori.

**4) Pianificazione urbanistica ed edilizia. I lavori devono tassativamente iniziare entro l'anno dal rilascio del permesso di costruire altrimenti il permesso decade. Le opere devono consistere in un concreto e reale inizio dei lavori e non possono ridursi alla semplice preparazione del cantiere (pulizia, sbancamenti, e così via).**

Un cittadino si rivolge al TAR per ottenere l'annullamento del permesso di costruire rilasciato ad una società per la ristrutturazione di un immobile del centro storico.

Il cittadino ritiene che tale titolo edilizio sia illegittimo, in quanto contrario alle norme che disciplinano le nuove costruzioni nel centro storico, nonché le

*genitore biologico»*

*1.1.–In motivazione della suddetta ordinanza, la Corte palermitana ha preliminarmente ritenuto che correttamente il primo giudice aveva respinto le eccezioni pregiudiziali della resistente relative alla dedotta incompetenza per materia, ovvero per territorio, di esso Tribunale ordinario ed alla asserita improcedibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem rispetto ad altra –in realtà ... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

**4) Pianificazione urbanistica ed edilizia. I lavori devono tassativamente iniziare entro l'anno dal rilascio del permesso di costruire altrimenti il permesso decade. Le opere devono consistere in un concreto e reale inizio dei lavori e non possono ridursi alla semplice preparazione del cantiere (pulizia, sbancamenti, e così via).**

**TAR Piemonte, Torino, Sezione II, 6 ottobre 2016, n. 1243.**

*"1. Con ricorso passato a notifica il 7-9/02/2011 il sig. ..., affermandosi proprietario di un appartamento di civile abitazione sito in Comune di ..., via ... n. ..., adiacente il fabbricato "ex ..." di proprietà della ... S.p.A., ha impugnato il*



distanze tra gli edifici. Inoltre, essendo trascorso oltre un anno dal rilascio del permesso senza che le opere abbiano avuto inizio, l'uomo afferma anche la decadenza del permesso.

Il TAR Piemonte accoglie il ricorso e precisa che:

- i giudici sono unanimi nell'affermare che per impedire la decadenza del permesso di costruire ci deve essere l'avvio reale ed effettivo dei lavori, e non è sufficiente un inizio solo apparente come può essere ripulire il sito, allestire il cantiere e i materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere sull'immobile;

- l'inizio effettivo delle opere entro un anno dal rilascio del permesso edilizio corrisponde all'interesse pubblico ed è connesso all'esercizio dei poteri di programmazione e di pianificazione urbanistica da parte dell'amministrazione comunale;

- dalla documentazione fotografica prodotta dal ricorrente si vede chiaramente che entro l'anno nulla di concreto era stato fatto, se non opere riconducibili alla pulizia preliminare del sito, quindi, al Comune non resta che avviare il procedimento per la dichiarazione di decadenza del permesso.

**5) Contratti di telefonia. Il contratto è nullo quando è generico e non contiene l'indicazione del servizio offerto e del corrispettivo da pagare. La conseguente**

*Permesso di Costruire rilasciato il 17/05/2010 a questa ultima dal Comune di ... per la ristrutturazione interna totale e la sopraelevazione del menzionato edificio. Ha inoltre impugnato, chiedendone l'annullamento, la nota del Comune di ... 1/12/2010, a mezzo della quale l'Amministrazione ha respinto la richiesta del ricorrente di "revoca" del Permesso di Costruire citato, i pareri favorevoli espressi dalla Commissione Locale per il Paesaggio e dalla Commissione Edilizia, nonché le Norme Tecniche di Attuazione, meglio in epigrafe indicate, poste dal Comune a sostegno della legittimità del titolo edilizio rilasciato alla ... S.p.A.*

*2. Premettendo che l'edificio "ex ...", oggetto del titolo edilizio impugnato, è situato in zona A, nel distretto urbanistico D.U.1, area R.1, il ricorrente ha riferito di aver esercitato il diritto di accesso agli atti della pratica edilizia nell'agosto 2010; di aver trasmesso al Comune di ... una nota di osservazioni nella quale chiedeva il ritiro del permesso di Costruire rilasciato alla ... S.p.A.; di aver ricevuto, il 7/12/2010, la nota ... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

**5) Contratti di telefonia. Il contratto è nullo quando è generico e non contiene l'indicazione del servizio offerto e del corrispettivo da pagare. La**

**disattivazione della linea telefonica è quindi illecita e determina il diritto al risarcimento del danno.**

Un avvocato vicentino si era rivolto ad un noto gestore telefonico per trasferire la propria utenza dello studio intestata ad un altro operatore.

Il contratto firmato era, secondo l'avvocato, una "proposta sottoposta a condizione" e non conteneva alcuna descrizione del servizio offerto né, tanto meno, del prezzo che da pagare.

L'avvocato ricorre al Tribunale di Vicenza per ottenere la nullità o l'annullamento del contratto chiedendo che nulla è da pagare al gestore in relazione al contratto contestato.

Il Tribunale di Vicenza accoglie il ricorso e dichiara che:

- il contratto esaminato è una fotocopia illeggibile, incompleta, generica, compilata sommariamente e parzialmente di una proposta prestampata dove, tra l'altro, la maggior parte dei campi non risultano compilati;
- il contratto pertanto non esprime dichiarazioni o manifestazioni di volontà riferibili ad una o all'altra parte;
- il contratto privo di descrizione dell'offerta deve considerarsi nullo per "doppia" mancanza dell'oggetto;
- la lettura congiunta dei pochi campi compilati unitamente agli scarsi dati numerici o informativi, non consente di individuare gli elementi minimi necessari per la

**conseguente disattivazione della linea telefonica è quindi illecita e determina il diritto al risarcimento del danno.**

**Tribunale di Vicenza, Ordinanza 8 febbraio 2016, pubblicata il 22 febbraio 2016.**

*"...Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19/1/16;*

*Osserva:*

*In via preliminare, l'avv. ...domanda una pronunzia di accertamento di nullità, o dichiarazione di annullamento, o di inefficacia del contratto di telefonia per cui è causa; ed in secondo luogo ne domanda la risoluzione, in ambo i casi con ulteriore dichiarazione che essa nulla deve all'odierna resistente ... per i fatti per cui è causa.*

*Va dunque esaminato il doc. 1 di parte ricorrente, che, nella tesi dell'avv... rappresenta una proposta di contratto sottoposta a condizione sospensiva, avendo essa dedotto, in ogni caso, che il contratto è nullo (se non inesistente) per mancanza dell'accordo, e/o per mancanza dell'oggetto (inteso sia come la descrizione del servizio a cui si obbligava ..., sia come la descrizione del prezzo al cui pagamento si impegnava l'avv. In quest'ultimo senso, la tesi di parte ricorrente è fondata.*

*Se infatti si osserva attentamente il doc. 1 di parte ricorrente – che peraltro*

valida formazione di un accordo;  
- la disattivazione della linea in virtù di un contratto dichiarato nullo costituisce quindi un illecito e va risarcito il danno subito dall'avvocato privato dell'unica linea "voce" dello studio, fondamentale nel contatto del professionista coi suoi clienti.

Il Tribunale di Vicenza, quindi, ha dichiarato la nullità del contratto, che l'avvocato nulla deve pagare al gestore e ha condannato l'operatore al risarcimento dei danni per € 10.000,00 oltre il pagamento delle spese di lite.

*consiste in una fotocopia sbiadita, in più punti sfocata, o addirittura illeggibile – si nota quanto segue:*

*•la parte convenuta non ha prodotto alcun documento in relazione alla proposta (o al contratto), sicché si deve far riferimento, sul punto, solo al doc. 1 qui*

*in esame; alternativamente, sarebbe spettato a ..., se nel suo interesse, produrre gli altri fogli componenti la proposta completa (o il contratto) ...  
per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

## **infodiritti - l'informazione giuridica online**

Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere di natura confidenziale o riservata e comunque indirizzate unicamente al destinatario. Qualora siate persona diversa dal destinatario, vi è fatto divieto di utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi azione basata su questo messaggio o sulle informazioni in esso contenute. In ogni caso, ci dissociamo da qualsiasi affermazione o opinione contenute nei messaggi inviati dalla propria rete che non siano strettamente inerenti all'attività della stessa. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. Nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/03, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non siano di vostro interesse, per evitare di riceverne ulteriori è sufficiente [cliccare su questo link](#) per cancellarsi dalla newsletter.